



COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Partenio, 25 – 83014 tel. 0825/691209 int. 5 – fax 0825/691095

c/c postale 14733836 – P.I. 00123800641 C.F. 80001330648

www.comuneospedaletto.it - e-mail: ospedalettotributi@interfree.it

UFFICIO STATISTICO-TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001 n° 3), dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 Luglio 2000 n° 212 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (**I.R.P.E.F.**), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 Dicembre 1997, n° 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 Giugno 1998, n° 191- dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n° 133 e dall'art. 6, comma 12 della Legge 23 Dicembre 1999, n° 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi, altresì, richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

Il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Articolo 3

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sulle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 Dicembre 1986, n° 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 4

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet se avviene entro il 15 Febbraio.

Articolo 5

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;

Articolo 6

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
3. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota determinata dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e 3 D.Lgs. 28 Settembre 1998, n°360.

Articolo 7

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 8

SANZIONI E INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Articolo 9

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi;

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento avrà efficacia a decorrere dalla data della sua pubblicazione sull'apposito sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.